



# COMUNE DI SILVI

## Ordinanza N. 38 del 19/05/2020

PROPOSTA N.ro 51 dell'Area AREA URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP - DEMANIO MARITTIMO - DIREZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. Ufficio UFFICIO EDILIZIA-SUAP-DEM.MAR.-DEIR. OO.PP

**OGGETTO:** Riapertura delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche

### IL SINDACO

**PREMESSO** che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento;

#### VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, ad oggetto *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, che, all'art. 3, comma 2 dispone: *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. #DecretoCuraItalia, ad oggetto: *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ad oggetto: *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTE** le Ordinanze Ministero della salute 20/3/2020, 22/03/2020, ad oggetto: *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**VISTI** i D.P.C.M. 26 aprile 2020 e D.P.C.M. 17 maggio 2020, ed i relativi allegati;

**VISTA** l'ordinanza 26 febbraio 2020 n. 1 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

**VISTA** l'ordinanza 23 aprile 2020 n. 46 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni per cibo da asporto e pasta fresca – Disposizioni per i comuni di Spoltore, Pratola Peligna e Pescina per le giornate del Santo Patrono”*;

**VISTA** l'ordinanza 30 aprile 2020 n. 50 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: *“Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri”*;

**VISTA** l'ordinanza 30 aprile 2020, n. 52 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: *“Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione”*;

**VISTA** l'ordinanza 3 maggio 2020, n. 54 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

**VISTA** l'ordinanza 6 maggio 2020, n. 56 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper”*;

**VISTA** l'ordinanza 14 maggio 2020, n. 59 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto: *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020”*;

**TENUTO CONTO** del permanere della vigenza dell'ordinanza n. 54 del 3 maggio 2020, che, al punto 4, lett. b), definisce le misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza per i mercati scoperti;

**PRESO ATTO** dell'Ordinanza n. 38 del 21/05/2013 ad oggetto: *“Individuazione delle zone in cui è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche”*, che definisce il divieto di esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul territorio comunale dal tracciato ferroviario fino al mare;

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza n. 30 del 01/05/2020 ad oggetto: *“Emergenza COVID-19: riapertura dei mercati per le sole attività di vendita di generi alimentari e per le imprese agricole - revoca punto 6 dell'Ordinanza n. 21 del 20.03.20”*;

**RICHIAMATI** gli allegati 4 “*misure igienico-sanitarie*” e allegato 5 “*misure per gli esercizi commerciali*” del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

**RICHIAMATO** l’allegato 17 al D.P.C.M. 17/05/2020 rubricato “*linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive*”, in particolare la scheda “*commercio al dettaglio su aree pubbliche*”;

**PRESO ATTO** delle disposizioni e misure contenute nel succitato allegato 17 inerenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche, suddivise in “*misure generali*”, “*competenze dei comuni*”, “*misure a carico del titolare di posteggio*”;

**RICHIAMATO** l’allegato 9 all’ordinanza regionale n. 59 del 14/05/2020, rubricato “*protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)*”;

**RITENUTO NECESSARIO** in tale contesto, adottare idonee misure logistiche, organizzative e gestionale dei mercati, per limitare al massimo il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, tenendo in considerazione l’attuale localizzazione degli stessi, unitamente alle impellenti disposizioni tecniche dettate dalle normative vigenti in materia di emergenza sanitaria;

**RAVVISATA** la necessità di disporre in merito alla riapertura delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, nello specifico mercati e posteggi isolati, definendo le medesime aree per i mercati rionali ed i posteggi isolati, come individuati nel vigente regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 56 del 26/06/2019;

**RITENUTO OPPORTUNO**, al fine di assicurare un adeguato distanziamento dei banchi, come prescritto con ordinanza regionale n. 54 del 03/05/2020 nella misura di 2,5 m, prevedere per il mercato settimanale del giovedì, la collocazione dello stesso esclusivamente su Via D’Annunzio, lato monti e lato mare, proseguendo su Via D. Alighieri, lato monti;

**VISTO** l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che “*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale*”;

## **ORDINA**

al fine di adottare ogni misura di contenimento adeguata all’evolversi della situazione epidemiologica:

1. disapplicare il punto 3 della precedente ordinanza n. 30 del 01/05/2020 ad oggetto: “*Emergenza COVID-19: riapertura dei mercati per le sole attività di vendita di generi alimentari e per le imprese agricole - revoca punto 6 dell’Ordinanza n. 21 del 20.03.20*”, disciplinante la riapertura dei mercati per le sole attività di vendita di generi alimentari e per le imprese agricole a far data da lunedì 4 maggio u.s.;
2. la riapertura del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, posteggi isolati e commercio in forma itinerante), come individuate dal vigente regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 56 del 26/06/2019, e come di seguito ulteriormente disposto:

#### a. MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ

ubicazione: **Via D'Annunzio, lato monte e lato mare**, proseguendo su **Via D. Alighieri, lato monti**, assicurando una **distanza tra banchi pari a mt. 2,5**

orario: dalle ore **07:00** alle ore **14:00** (come da vigente regolamento comunale)

- prescrizioni:
1. **accesso UTENTI**, consentito a nord (dalla rotatoria) e da Via Napoli **uscita UTENTI** consentito in Via Milano e a sud in Via D. Alighieri, con percorso unidirezionale da nord a sud;
  2. **accesso alle DITTE** consentito esclusivamente a nord (dalla rotatoria) e uscita esclusivamente a sud in Via D. Alighieri;
  3. obbligo di transitare nelle aree mercatali con **guanti e mascherine** a copertura di naso e bocca;
  4. presenza di **non più di due operatori** per ogni postazione di vendita;
  5. osservanza per gli utenti e gli esercenti delle **misure di sicurezza**, come dettate dalle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria, e, nello specifico, dall'allegato 4 "*misure igienico-sanitarie*" e dall'allegato 5 "*misure per gli esercizi commerciali*" del DPCM 26.04.2020;
  6. **divieto di assembramenti**, raccomandando agli utenti la permanenza nelle aree interessate per il tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni;
  7. rispetto del **distanziamento interpersonale di almeno 1 mt.**;
  8. **divieto** di ogni forma di **consumo** dei generi alimentari **sul posto**;
  9. **misure a carico dei titolari di posteggio** (allegato 17 al DPCM 17/05/2020):
    - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
    - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
    - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
    - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
    - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
    - in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
    - in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

#### b. MERCATI REGIONALI DEL LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ E SABATO

- ubicazione: Via P. Micca – Via Garibaldi – P.zza S. Antonio – Piazzetta Via L. Da Vinci – C.da Pianacce – Silvi Paese (come da vigente regolamento comunale), assicurando una **distanza tra banchi pari a mt. 2,5**;
- orario: dalle ore **07:00** alle ore **14:00** (come da vigente regolamento comunale)
- prescrizioni: 1. obbligo di transitare nelle aree mercatali con **guanti e mascherine** a copertura di naso e bocca;
2. presenza di **non più di due operatori** per ogni postazione di vendita;
3. osservanza per gli utenti e gli esercenti delle **misure di sicurezza**, come dettate dalle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria, e, nello specifico, dall'allegato 4 "*misure igienico-sanitarie*" e dall'allegato 5 "*misure per gli esercizi commerciali*" del DPCM 26.04.2020;
4. **divieto di assembramenti**, raccomandando agli utenti la permanenza nelle aree interessate per il tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni;
5. rispetto del **distanziamento interpersonale di almeno 1 mt.**;
6. **divieto** di ogni forma di **consumo** dei generi alimentari **sul posto**;
7. **misure a carico dei titolari di posteggio** (allegato 17 al DPCM 17/05/2020):
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
  - in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

### c. COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

come da vigente Ordinanza n. 38 del 21/05/2013 ad oggetto: "*Individuazione delle zone in cui è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche*", che definisce la possibilità di esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul territorio comunale **dal tracciato ferroviario fino ai monti**;

3. l'area destinata al mercato rionale di Piazza S. Antonio sia priva di veicoli nelle giornate e nelle ore di svolgimento dello stesso, al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti;

4. per quanto non espressamente disposto dalla presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di emergenza sanitaria, in particolare (a titolo non esaustivo) all'allegato 9 all'ordinanza regionale n. 59 del 14/05/2020 e dall'allegato 17 al D.P.C.M. 17/05/2020.

## **DISPONE**

- demandare alla Polizia Locale l'emanazione di apposito provvedimento di competenza per le finalità di cui al precedente punto 3;
- le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'ente;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
  - Comando di Polizia Locale;
  - Comado Carabinieri di Silvi;
  - Prefettura di Teramo;
  - Questura di Teramo.

## **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

SILVI, li 19/05/2020

Il Sindaco  
Dott. SCORDELLA ANDREA